### D.P.C.M. 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi in data il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale, fra l'altro, contestualmente alla determinazione della disponibilità complessiva ed onnicomprensiva di risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2001 al 2004, prevede l'impegno del Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, e in relazione con le risorse definite nello stesso accordo;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia sanitaria sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce le risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale pari a 138.000 miliardi di lire per il 2001, 146.376 miliardi di lire per il 2002, 152.122 miliardi di lire per il 2003 e 157.371 miliardi di lire per il 2004;

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 novembre 2001:

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

#### Decreta:

#### Art. 1.

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e conformemente agli Accordi fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sanciti dalla Conferenza permanente per il rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 agosto e 22 novembre 2001, i livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui agli allegati 1, 2, 3 e 3.1 che costituiscono parte integrante del presente decreto e alle linee-guida di cui all'allegato 4.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### Allegato 1

### 1.A CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI

Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai seguenti Livelli Essenziali di Assistenza:

- 1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
- A. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie
- B. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali
- C. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro
  - D. Sanità pubblica veterinaria
  - E. Tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
  - F. Attività di prevenzione rivolte alla persona
  - vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
  - programmi di diagnosi precoce
  - G. Servizio medico-legale
  - 2. Assistenza distrettuale
  - A. Assistenza sanitaria di base
  - medicina di base in forma ambulatoriale e domiciliare
  - continuità assistenziale notturna e festiva
  - guardia medica turistica (su determinazione della Regione)
  - B. Attività di emergenza sanitaria territoriale
  - C. Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali
- fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati in classe A (e in classe C a favore degli invalidi di guerra), nonché dei medicinali parzialmente rimborsabili ai sensi del *decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2001, n. 405*

- fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in Italia, ma autorizzati in altri Stati o sottoposti a sperimentazione clinica di fase II o impiegati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate
  - D. Assistenza integrativa
  - fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari
  - fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito
  - E. Assistenza specialistica ambulatoriale
  - prestazioni terapeutiche e riabilitative
  - diagnostica strumentale e di laboratorio
  - F. Assistenza protesica
  - fornitura di protesi e ausili a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali
  - G. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
- assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata domiciliare, comprese le varie forme di assistenza infermieristica territoriale)
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità, per la procreazione responsabile e l'interruzione della gravidanza
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie
- attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV
  - H. Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane in relazione al livello di non autosufficienza
- attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici
- attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale
  - attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV
  - I. Assistenza termale
  - cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da determinate patologie
  - 3. Assistenza ospedaliera
  - A. pronto soccorso
  - B. degenza ordinaria
  - C. day hospital
  - D. day surgery
- E. interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni)
  - F. riabilitazione
  - G. lungodegenza

- H. raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali; attività di ricerca e reperimento di celule staminali presso Registri e banche nazionali ed estere
- I. attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto di organi e tessuti

Nell'àmbito delle tre macroaree precedenti, è inclusa l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini, ovvero erogata in condizioni particolari:

- \* Invalidi
- prestazioni sanitarie previste dai rispettivi ordinamenti alla data di entrata in vigore della *legge n.* 833 del 1978
  - \* Soggetti affetti da malattie rare
- prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate alla diagnosi, al trattamento ed al monitoraggio della malattia ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti
  - \* Soggetti affetti da fibrosi cistica
- fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico, compresi i supplementi nutrizionali
  - \* Nefropatici cronici in trattamento dialitico
  - rimborso spese di trasporto al centro dialisi
  - altre provvidenze a favore dei dializzati (su determinazione regionale)
  - \* Soggetti affetti da diabete mellito
  - fornitura gratuita di ulteriori presidi diagnostici e terapeutici
  - \* Soggetti affetti da Morbo di Hansen
  - fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e farmaci specifici
  - spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento
  - \* Cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all'estero
  - assistenza sanitaria autorizzata.

## 1.B RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI

La ricognizione della normativa vigente, per quanto possibile, è presentata con apposite schede per ogni livello, così come precedentemente individuato, in cui accanto a ciascuna tipologia assistenziale sono stati richiamati i riferimenti normativi vigenti e, se disponibili, la lista di prestazioni erogabili, i parametri di offerta strutturali eventualmente previsti.

Si precisa che per l'area della Prevenzione collettiva, in ulteriore specifico allegato, vi è l'elencazione delle funzioni garantite. Si precisa altresì, con riferimento all'area medicolegale, che occorre operare una distinzione tra le prestazioni erogate in base ad una competenza istituzionale, e talvolta esclusiva, delle Aziende sanitarie, e le prestazioni che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Tra le fonti dei LEA sono stati inseriti anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN e secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che dispone in tal senso:

«1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibile da quanto in essi convenuto.

### RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI LIVELLI DI ASSISTENZA

### Fonti normative

#### Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro

#### Prevenzione collettiva

i revenzione conettiva					
Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.	
Profilassi delle malattie infettive e	D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 art. 7 -te	•	La lista delle prestazioni non è	1A	
parassitarie; tutela della collettività e dei	«Riordino della disciplina in materia		riportata in atti normativi.	1B	
singoli dai rischi sanitari degli ambienti di	sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge		Convenzionalmente può	1C	
vita, anche con riferimento agli effetti	23 ottobre 1992, n. 421» (S.O. n. 3 alla		essere condivisa la lista di cui	1D	
sanitari degli inquinanti ambientali; tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; sanita pubblica veterinaria, tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale.	e gennaio 1994).		alle pagine seguenti.	1E	

**Legenda:** La quinta colonna della tabella (Rif.) indica il riferimento alla classificazione dei livelli contenuta nella Parte prima.

### PREVENZIONE COLLETTIVA

Tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

### 1. Igiene e sanità pubblica

- 1.1 Profilassi delle malattie infettive e diffusive
- Controllo malattie infettive e bonifica focolai
- Interventi di profilassi e di educazione per prevenire il diffondersi delle malattie infettive
  - Medicina del viaggiatore
  - Vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
  - 1.2 Tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all'inquinamento ambientale
  - Verifica degli effetti sulla salute da inquinamento atmosferico e acustico
  - Verifica degli effetti sulla salute da impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Verifica degli effetti sulla salute da detenzione e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi
- Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque destinate al consumo umano
  - Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle piscine pubbliche o di uso pubblico
  - Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque di balneazione

- Verifica degli effetti sulla salute da scarichi civili, produttivi e sanitari
- 1.3 Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita
- Valutazione dell'impatto sulla salute umana dei fattori di nocività, pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e indicazione delle misure idonee alla tutela della saluta umana
- Determinazione qualitativa e quantitativa dei fattori di rischio di tipo biologico presenti negli ambienti di vita
  - Controllo e sicurezza di impianti negli ambienti di vita
  - Formulazione di mappe di rischio ambientale
- Verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamento industriali e di attività lavorative in genere con le esigenze di tutela della salute della popolazione
- Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni con particolare riferimento agli edifici ad uso pubblico
  - Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali
  - Vigilanza e controllo sui cosmetici
  - Controllo sui farmaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi medico chirurgici
  - Controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici
  - Controllo sull'uso delle radiazioni ionizzanti e non negli ambienti
- Vigilanza e controllo delle sostanze e dei preparati pericolosi e sulla loro etichettatura
  - Vigilanza sulle industrie insalubri
  - Controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica

### 2. Igiene degli alimenti e nutrizione

- Controllo igienico-sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande, comprese le acque minerali
- Campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la tipologia degli alimenti e delle bevande
- Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro
- Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia
  - Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e bevande
- Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e delle patologie collettive di origine alimentare
- Informazione di prevenzione nei confronti degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
  - Prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e quantitativi

### 3. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

- Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento negli ambienti di lavoro anche attraverso la formulazione di mappe di rischio
- Determinazione qualitativa e quantitativa e controllo dei fattori di rischio di tipo chimico, fisico, biologico ed organizzativo presenti negli ambienti di lavoro

- Controllo della sicurezza e delle caratteristiche ergonomiche e di igiene di ambienti, macchine, impianti e prestazioni di lavoro
- Sorveglianza epidemiologica e costruzione del sistema informativo su rischi e danni di lavoro
- Indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro
- Verifica della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di attività lavorative e in genere con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori
  - Attuazione dei compiti di vigilanza relativi alle aziende con rischi di incidenti rilevanti
- Controllo della salute dei minori e adolescenti e informazione in relazione alla loro collocazione al lavoro
  - Valutazione delle idoneità al lavoro specifico nei casi previsti dalla legge
- Elaborazione e conduzione di programmi di ricerca per il miglioramento delle condizioni di salute e di igiene e sicurezza del lavoro
  - Indagini per infortuni e malattie professionali
- Controllo sull'utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori
- Informazione e formazione dell'utenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
  - Tutela della salute delle lavoratrici madri

### 4. Sanità pubblica veterinaria

- 4.1 Sanità animale
- Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
  - Prevenzione e controllo delle zoonosi
  - Interventi di polizia veterinaria
- Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, compresa l'importazione e l'esportazione e sulle strutture ed attrezzature a tal fine utilizzate
  - Igiene urbana e veterinaria
  - Lotta al randagismo e controllo della popolazione canina
- Controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente
  - 4.2 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario in coordinamento con il servizio farmaceutico e programmi per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o impropri
- Controllo e vigilanza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi
  - Controllo e vigilanza sulla riproduzione animale
  - Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie
  - Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione
- Protezione dell'ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con documentazione epidemiologica
  - Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione
  - 4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale
  - Ispezione negli impianti di macellazione

- Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale
- Vigilanza ed ispezione nelle strutture in cui la normativa vigente prevede il veterinario ufficiale
  - Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti
- Valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli stabilimenti, dei risultati, degli esami e degli eventuali accorgimenti da adottare
  - Certificazioni sanitarie sui prodotti destinati all'esportazione o ad usi particolari
- Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale

Attività	di	prevenzione	rivolta	alle	persone
Allivila	uı	DIEVELIZIONE	TIVUILA	alle	nei 2011e

	Attività di prevenzione niv	ona and persone		
Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Vaccinazioni obbligatorie e vaccini per le vaccinazioni raccomandate anche a favore dei bambini extracomunitari non residenti.	Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 34; D.P.R. 23 luglio 1998 «Psn 1998- 2000»; Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 18 giugno 1999 «Piano nazionale vaccini 1999-2000»	percentuali di copertura vaccinale attese, le modalità	Il PSN e il Piano nazionale vaccini elencano le vaccinazioni obbligatorie e siraccomandate.	1F
Programmi organizzati di diagnosi	i D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 1.		Le linee guida	
precoce e prevenzione collettiva in attuazione del PSN.	Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 8 marzo 2001 (Linee guida pe prevenzione, diagnostica e assistenza in	r	individuano gli screening oncologici.	
Prestazioni specialistiche e diagnostiche per la tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte localmente in situazioni epidemiche	<b>0</b> /			

ÀMBITO	PROVVEDIMENTO		G.U.
Malattie infettive e diffusive	R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 253 E SEG.	Testo unico delle leggi sanitarie	S.O. 9 agosto 1934, n. 186
Malattia tubercolare	Provvedimento	17Linee guida per il controllo della malattia tubercolare.	18 febbraio 1999, n. 40
	dicembre 1998	ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera b) del decreto	
		legislativo 31 marzo 1998, n. 112	
MALARIA	Circolare n.	14Linee guida per la prevenzione e il controllo della	
	11/11/1997	malaria	
SANITÀ PUBBLICA	Nota del 20/3/1997	Linee guida per gli interventi di sanità	
		pubblica in caso di massiccio afflusso di	

popolazione straniera sul territorio

italiano

CREUTZFELD-JACOB O.M. 12 febbraio 2001 Sorveglianza malattia di Creutzfeld-

Jacob

MALATTIE

TRASMESSE DA

Circolare n. 10 del 13/7/2000

Misure per la prevenzione delle malattie

trasmesse da zecche

MALATTIA DI LYME,

ENCEFALITE DA

Circolare n. 19 del 10/7/1995

Malattia di Lyme, Encefalite da zecche

ZECCHE

ZECCHE

**COLERA** 17 settembre 1994

Linee guida per la prevenzione del

PESTE **LEGIONELLOSI**  28 settembre 1994 4 aprile 2000

Linee guida per il controllo della peste Conferenza Stato Regioni Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi

5 maggio 2000, n. 103

Lettera circolare dell'11 FEBBRI

EMORRAGICHE VIRALImaggio 1995

Linee guida per la prevenzione e il controllo delle febbri emorragiche virali

(Ebola, Marburg, Lassa)

VIRUS EBOLA 26 maggio 1995 Aggiornamento linee guida virus Ebola

	Attività medico legale					
Prestazioni	Fonti	1	Modalità organizzative e standard	Liste di Rif. prestazioni		
Certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di salute	Art. 14 della legge 23 dicel 833 «Istituzione del Servizi nazionale» (S.O. alla G.U. dicembre 1978, n. 360)	<i>nbre 1978, n.</i> o sanitario	5.0.1.50.1.5	1G		
Certificazioni di idoneità sanitaria	PROVVEDIMENTO			g.u.		
ATTIVITÀ SPORTIVA	Legge 29 febbraio 1980, n. 33; ART. 15, 12°C	modificazioni 1969, n. 663 provvedimen	del D.L. 30 dicen	ento		
	Legge 23 marzo 1981 n. 9	1Norme in ma società e spo	teria di rapporti tra ortivi professionisti	a 27 marzo		
	D.M. 18 febbraio 1982	dell'attività sp	tutela sanitaria portiva agonistica	5 marzo 1982, n. 63		
	D.M. 28 febbraio 1983	sportiva non	•	15 marzo 1983, n. 72		
	D.M. 13 marzo 1995	sportivi profe		1995, n. 98		
	D.M. 4 marzo 1993	concessione pratica sporti persone hand		1993, n. 64		
RILASCIO DI PORTO D'ARMI	Legge 6 marzo 1987, n. 89	all'idoneità al l'utilizzazione	porto delle armi e di mezzi di luminosi per il			
	D.M. 4 dicembre 1991 e succ. integrazioni	Determinazio	one dei requisiti r il rilascio del por	30 to dicembre 1991, n. 304		
	Legge 5 luglio 1992, n. 104, art. 23		o per l'assistenza, e sociale e i diritti d dicappate			
	D.M. 28 aprile 1998 e succ integrazioni (5)	Requisiti psic rilascio ed il r autorizzazion	cofisici minimi per rinnovo della ne al porto di fucile orto d'armi per uso	il 22 giugno 1998, n. e da 143		
GUIDA DI VEICOLI	D.M. 8 agosto 1994 e succ modificazioni	Recepimento consiglio n. 9	della direttiva de 1/439/CEE del 29 oncernente la pate	) 1994, n.		
	D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod. art. 119		e della strada	SO 18 maggio 1992, n. 114		
IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO	D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431	Regolamento patenti nautio	o sulla disciplina d che			
ATTIVITÀ DI VOLO DA DIPORTO O	Legge 25 marzo 1985, n. 106	Disciplina del sportivo	l volo da diporto o			

SPORTIVO	D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404	Regolamento di attuazione	13 settembre 1988, n. 215
CONDUZIONE DI CALDAIE O GENERATORI DI VAPORI	D.M. 1° marzo 1974	Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore	16 aprile
RILASCIO O RINNOVO LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA	D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 art. 37	Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e succ. modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande	16 luglio 1980, n. 193
IMPIEGO GAS TOSSICI	R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e succ. modifiche	Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici e succ. modifiche	1° marzo 1927, n. 49
ESENZIONE USO CINTURE DI SICUREZZA	D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche; art. 172	Nuovo codice della strada	18 maggio 1992, n. 114 S.O.
CONCESSIONE CONTRASSEGNI LIBERA CIRCOLAZIONE PER INVALIDI	D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381	Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada	28 dicembre 1992, n. 303
Accertamenti medico legali nei confronti di dipendenti pubblici	PROVVEDIMENTO		g.u.
IDONEITÀ FISICA AL SERVIZIO	D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686	Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3	8 agosto 1956, n. 198
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	Legge 19 ottobre 1956, n. 1224	Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro	7 novembre 1956, n. 282
ACCERTAMENTI MEDICO COLLEGIALI RICHIESTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato	25 gennaio 1957, n. 22
(IDONEITÀ FISICA AL SERVIZIO, IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI LAVORATIVE)		Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali	SO 15 febbraio 1980, n. 45
Idoneità allo svolgimento di particolari mansioni lavorative	PROVVEDIMENTO		g.u.
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE	Legge 5 marzo 1963, n. 292 D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301 (art. 2 comma 4 abrogato dalla legge finanziaria 2001)	Vaccinazione antitetanica obbligatoria Regolamento di esecuzione della <i>legge 5 marzo 1963, n. 292</i> , concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria	27 marzo 1963, n. 83 6 giugno 1968, n. 143
TUTELA DELLA MATERNITÀ	D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della	SO 26 aprile 2001, n. 96

### Assistenza distrettuale Medicina di base e pediatria di libera scelta

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Educazione sanitaria.  Visite domiciliari e ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico; prescrizione di farmaci e richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e cure termali; consulto con lo specialista e accesso negli ambienti di ricovero;  Vaccinazioni antinfluenzali nell'àmbito di campagne vaccinali.  Certificazioni per la riammissione a scuola e l'incapacità temporanea al lavoro, certificazioni idoneità all'attività sportiva non agonistica nell'àmbito scolastico.  Prestazioni previste come aggiuntive negli Accordi collettivi.	8; D.P.R. 28 luglic 2000, n. 270, artt. 31 e 32; D.P.R. 2 luglio 2000, n. 272, artt. 29 e 30	Gli accordi collettivi dei MMG e dei PLS identificano i requisiti degli studi e ole modalità di erogazione delle prestazioni. Gli accordi prevedono 8che per ciascun àmbito territoriale può essere iscritto 1 MMG ogni 1000 residenti o frazione di 1000 >500, detratta la popolazione di età 0-14. Per i PLS il rapporto è di 1 PLS ogni 600 residenti o frazione >300 di età 0-6	collettivi dei MMG e dei PLS individuano le prestazioni erogabili*.	2A
Visite occasionali. Continuità assistenziale notturna e festiva	D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, Capo III.		L'accordo collettivo dei MMG individua le	
Assistenza medica nelle residenze protette e nelle collettività	Secondo disposizioni regionali o aziendali		prestazioni erogabili nell'àmbito della continuità assistenziale.	

Non rientrano, comunque, nei livelli essenziali di assistenza le prestazioni previste soltanto da accordi regionali e/o aziendali.

### Emergenza sanitaria territoriale

	•			
Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e Standard	Liste di prestazioni	Rif.
Ricezione delle richieste di intervento per emergenza sanitaria e coordinamento degli interventi nell'àmbito territoriale di riferimento.		individuano le modalità organizzative del	Le Linee guida 1/96 individuano le funzioni fondamentali delle Centrali operative.	

Assistenza e soccorso di base e*D.P.R. 28 luglio 2000,* avanzato, esterni al presidio *n. 270,* Capo V. ospedaliero, anche in occasione di maxiemergenze, trasferimento assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate.

Il contratto collettivo del MMG individua i compiti del medico nell'àmbito dell'emergenza sanitaria territoriale

### Farmaceutica convenzionata erogata attraverso farmacie territoriali

Prestazioni Fonti Modalità organizzative e Liste di prestazioni Rif. standard È disponibile 2C Fornitura di specialità medicinali Legge 24 dicembre L'accordo collettivo 1983, n. 537; art. 8; l'elenco dei farmaci e prodotti galenici classificati nazionale con le nella classe A); fornitura D.P.R. 8 luglio 1998, farmacie pubbliche e immessi in medicinali non essenziali a n. 371; provvedimenti private (D.P.R. n. 371 commercio con la parziale carico dell'assistito di classificazione CUF; del 1998) disciplina le relativa D.L. 18 settembre modalità organizzative classificazione 2001, n. 347 dell'assistenza CUF. farmaceutica attraverso le farmacie territoriale. Fornitura di medicinali Legge 19 luglio 2000, classificati in classe C) agli n. 203. invalidi di guerra Fornitura di medicinali innovativi Decreto-legge 21 L'elenco dei farmaci2C non autorizzati in Italia ma ottobre 1996, n. 536, erogabili è autorizzati in altri Stati ovvero convertito nella legge periodicamente sottoposti a sperimentazione 23 dicembre 1996, n. aggiornato e clinica per i quali sono pubblicato sulla 648. Circolare Ministro disponibili risultati di studi clinici sanità 30 agosto 1999, G.U. di fase seconda; medicinali da n. 13; Parere della impiegare per indicazione CUF terapeutica diversa da quella autorizzata\*.

- La legge fissa un limite di spesa annua pari a 30 miliardi annui.

### Assistenza integrativa

Prestazioni Rif. Fonti Modalità Liste di prestazioni organizzative e standard II D.M. 8 giugno 2001 elenca le categorie 2D Erogazione di Decreto-legge 25 prodotti dietetici gennaio 1982 convertito degli aventi diritto e, per alcune patologie, i tetti di spesa mensili per l'acquisto dei a categorie nella legge 25 marzo particolari 1982, n. 98, art. 1, prodotti. Si prevede l'istituzione di un Registro nazionale dei prodotti. La fornitura secondo comma. D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, di prodotti aproteici ai nefropatici cronici art. 2; D.M. 8 giugno non è prevista dal D.M. e non rientra attualmente nei LEA. 2001. Fornitura di D.M. 8 febbraio 1982 II D.M. elenca i presidi concedibili ai presidi sanitari diabetici. ai soggetti affetti da diabete mellito

### Assistenza specialistica ambulatoriale

Prestazioni Fonti Modalità organizzative e Liste di prestazioni Rif. standard Prestazioni Legge 28 Il D.M. 22 luglio 1996 e la II D.M. 22 luglio 1996 elenca le 2E dicembre 1995, n. Nota del 1° aprile 1997 prestazioni specialistiche e specialistiche e di «Prime indicazioni per diagnostica 549. art. 2. diagnostiche erogate dal Ssn. strumentale e di comma 9; D.Lqs. l'applicazione del D.M. 22 Sono esclusi dal livello di 29 aprile 1998, n. luglio 1996» indicano i laboratorio erogate assistenza i materiali degli in regime 124; D.M. 22 requisiti dei servizi abilitati a apparecchi ortodontici e delle ambulatoriale luglio 1996 e succ.fornire alcune prestazioni protesi dentarie, che rimangono mod. a carico degli assistiti. Decreto-legge 25 novembre Per la medicina fisica e 1989, n. 382, convertito riabilitazione sono previste nella legge 25 gennaio particolari modalità prescrittive. 1990, n. 8; D.M. 20 ottobre 1998 D.M. 28 maggio II D.M. n. 279 del 2001 II D.M. n. 329 del 1999 e il D.M. 1999, n. 329 e indica i criteri per n. 279 del 2001 individuano le succ. mod. D.M. l'istituzione della Rete prestazioni in esenzione per gli 18 maggio 2001, nazionale per le malattie affetti da malattie croniche e n. 279 II D.M. n. 279 del 2001 II D.M. n. 329 del 1999 e il D.M. D.M. 28 maggio indica i criteri per n. 279 del 2001 individuano le 1999. n. 329 e succ. mod. D.M. l'istituzione della Rete prestazioni in esenzione per gli 18 maggio 2001, nazionale per le malattie affetti da malattie croniche e n. 279 rare. rare. D.M. 10 settembre Elenca le prestazioni 1998 specialistiche a tutela della maternità escluse da partecipazione al costo Legge 23 Elenca le prestazioni di diagnosi dicembre 2000, n. precoce dei tumori escluse dalla 388 partecipazione al costo

### Assistenza protesica

Prestazioni Fonti Modalità Liste di prestazioni Rif. organizzative e standard Fornitura di protesi, Legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 26 e 2F ortesi ed ausili 57: tecnici ai disabili Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 7 e 34; D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 2 II D.M. n. 332 del 1999 elenca le protesi, le D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8ortesi e gli ausili sexies; legge 21 maggio 1998, n. 162; D.M. tecnologici 27 agosto 1999, n. 332; D.M. 21 maggio concedibili. 2001, n. 321 Legge 8 novembre 2000, n. 320, art. 14

#### Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

Fonti Modalità organizzative e Prestazioni Liste di Rif.

#### prestazioni Standard

Assistenza programmata a D.P.R. 28 luglio 2000, n. domicilio (ADI e ADP), 270, all. G e H compresa l'assistenza infermieristica distrettuale

2G L'accordo collettivo MMG individua le prestazioni erogabili. Non si rinviene una specifica fonte per l'assistenza infermieristica distrettuale

Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne. ai minori, alle coppie e alle 1978, n. 194; D.M. 24 famiglie; educazione alla maternità responsabile e somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; nella legge 31 gennaio tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, assistenza alle donne in stato gravidanza; assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza, assistenza ai minori in stato di abbandono o in situazione di disagio: adempimenti per affidamenti ed adozioni

Legge 29 luglio 1975, n. 405; Legge 22 maggio aprile 2000 «P.O. materno infantile»; D.P.C.M. 14 febbraio 2001; D.L. 1° dicembre 1995, convertito 1996, n. 34

trasporto materno e neonatale, assistenza ospedaliera (compresa urgenza ed emergenza) ai febbraio 2001. bambini, riabilitazione, tutela salute della donna. Lo stesso P.O. individua requisiti organizzativi e standard di qualità delle U.O. di ostetricia e

II P.O. individua modalità

organizzative nell'àmbito

neonatologia ospedaliere,

personale. La legge n. 34 del 1996 prevede 1 C.F.

inclusa la dotazione di

ogni 20 mila abitanti

del «percorso nascita»,

Le prestazioni 2G erogabili sono diffusamente elencate nel P.O: materno infantile e nel D.P.C.M. 14

Attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemimentale; D.P.C.M. 14 psichiatrici e/o delle famiglie.

P.O. Tutela della salute febbraio 2001

D.P.R. 10 novembre 1999 II P.O. individua modalità di II P.O. Tutela 2G organizzazione dei servizi, della salute prevedendo che il DSM sia mentale descrive istituito in ogni azienda; diffusamente le qualora sia articolato in prestazioni moduli, ogni modulo serve ambulatoriale e un àmbito territoriale con undomiciliari dei bacino d'utenza non servizi superiore a 150 mila abitanti. Il DSM ha un organico di almeno un

> superiore a 16; il totale dei P.L. è tendenzialmente pari per 10 mila ab.

operatore ogni 1500 abitanti. Ogni SPDC ha un numero di P.L. non

Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei 309 (TU disciplina soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool

D.P.R. 1° ottobre 1990, n. L'accordo 21 gennaio 1999 L'accordo 21 stupefacenti).

formula «calde raccomandazioni» circa l'organizzazione dei servizi specifiche

2G gennaio 1999 individua le prestazioni delle unità operative specializzate nel settore delle t.d.

(compresi i td. detenuti o Provvedimento 21 gennaio II provvedimento 5 agosto internati) e/o delle famiglie. 1999 Accordo Stato-

1999 individua i requisiti

Il provvedimento 2G 5 agosto 1999

Regioni per la delle strutture e del «Riorganizzazione del personale impiegato sistema di assistenza ai tossicodipendenti». Legge 30 marzo 2001, n. 125; Provvedimento 5 agosto 1999 - Intesa Stato-Regioni «Determinazione dei requisiti minimi standard dei servizi privati di assistenza ai tossicodipendenti»; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 230; D.M. 21 aprile 2000 «P.O. Tutela salute in àmbito penitenziario»; D.P.C.M. 14 febbraio 2001

individua le specifiche prestazioni erogate dai servizi privati

Attività sanitaria e sociosanitaria nell'àmbito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26; D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3 Linee guida 7 maggio 1998 dei centri ambulatoriali di per le attività di riabilitazione; D.P.C.M. 1° dicembre 2000; D.P.C.M. 14 febbraio 2001

Le linee guida del 1998 definiscono e descrivono le erogabili sono caratteristiche e le funzioni solo riabilitazione (distinguendole da quelle dei presidi ambulatoriali che operano ex D.M. 22 luglio 1996). L'inserimento nei programmi è subordinato alla formulazione di un programma terapeutico globale.

Le prestazioni 2G genericamente descritte nelle linee guida del 1998

Soggiorno per cure dei portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione.

Attività sanitaria e malati terminali

D.L. 28 dicembre 1998, n. sociosanitaria a favore di 450 conv. Nella legge 26 febbraio 1999, n. 39; D.M. 28 settembre 1999; D.P.C.M. 14 febbraio 2001 La definizione dei 2G protocolli operativi è demandata dal D.M. alle regioni e P.A.

Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di ΉIV

Legge 5 giugno 1990, n. 135; D.P.R. 8 marzo 2000 caratteristiche dei servizi persone con infezione da «P.O. AIDS»; D.P.C.M. 14 inseriti nella rete febbraio 2001

II P.O. descrive le assistenziale.

Le prestazioni 2G erogabili sono solo genericamente descritte nel P.O.

### Assistenza territoriale e semiresidenziale e residenziale

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e Standard	Liste di prestazioni	Rif.
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'àmbito di programmi riabilitativi a favore delle persone	D.P.R. 10 novembre 1999 «P.O. Tutela della salute mentale»	In base al P.O., ogn struttura residenziale non ha più di 20 p.l. con una dotazione complessiva di 1 p.l.	e erogabili sono solo genericamente	2H

con problemi psichiatrici e/o delle famiglie.

per 10 mila ab.

Attività sanitaria e sociosanitaria nell'àmbito di favore di disabili fisici, psichici e sensoriali.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26; D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3; Linee guida 7 maggio programmi riabilitativi a 1998 per le attività di riabilitazione D.M. 21 maggio 2001

Le linee guida del Le prestazioni 1998 definiscono e erogabili sono descrivono le solo caratteristiche e le genericamente funzioni dei presidi didescritte nelle Linee guida del riabilitazione extraospedalieri a 1998.

2H

2H

D.P.C.M. 1° dicembre 2000

ciclo diurno o continuativo

delle RSA per

Soggiorno per cure dei portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione disabili. II D.M. 21 maggio 2001 fissa i requisiti minimi delle strutture alternative alla famiglia

Attività sanitaria e sociosanitaria nell'àmbito di favore di persone stupefacenti o psicotrope e dal alcool (compresi i td. detenuti Intesa Stato-Regioni o internati)

D.P.R. 1° ottobre 1990, n. 309 (TU disciplina stupefacenti). Provvedimento 21 gennaio 1999 programmi riabilitativi a Accordo Stato-Regioni per la «Riorganizzazione del sistema di dipendenti da sostanze assistenza ai tossicodipendenti». Legge 30 marzo 2001, n. 125; Provvedimento 5 agosto 1999 -«Determinazione dei requisiti minimi standard dei servizi privati di

Il provvedimento Le prestazioni individua le erogabili sono specifiche genericamente prestazioni erogate descritte dai servizi privati, i nell'accordo requisiti delle Stato-Regioni strutture e del personale impiegato

Attività sanitaria e sociosanitaria nell'àmbito di favore di anziani in relazione al livello di non autosufficienza (RSA per non autosufficienti) (6)

Legge 11 marzo 1988, n. 67; «P.O. II D.M. 21 maggio anziani»-1991; Linee guida sulle RSA 31 marzo 1994; D.P.C.M. 14 programmi riabilitativi a febbraio 2001; D.M. 21 maggio 2001 alternative alla

assistenza ai tossicodipendenti» D.P.C.M. 14 febbraio 2001

> Le prestazioni 2H 2001 fissa i requisiti erogabili sono minimi delle strutture genericamente descritte nel P.O. famiglia anziani

Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con infezione da HIV

Legge 5 giugno 1990, n. 135; D.P.R.II D.M. 21 maggio Le prestazioni 2H 8 marzo 2000 «P.O. AIDS» D.M. 21 2001 fissa i requisiti erogabili sono minimi delle strutture genericamente maggio 2001 descritte nel P.O. alternative alla famiglia

Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali

D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 conv. Legge 26 febbraio 1999, n. 39; D.M. 28 settembre 1999 D.P.C.M. 14 febbraio 2001

La definizione dei 2H protocolli operativi è demandata alle regioni.

#### Cure termali

Prestazioni Fonti Modalità organizzative

Liste di prestazioni

Rif.

#### standard

Cicli di prestazioni idrotermali

domicilio

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 36, Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3, Legge 24 ottobre 2000, n. 323; D.M. 15 aprile 1994; D.M. 15 dicembre 1994; D.M. 22 marzo 2001.

I cicli di prestazioni erogabili sono 21 individuati nel *D.M. 15 aprile 1994*; possono fruirne solo i soggetti affetti dalle patologie indicate dal *D.M. 15 dicembre 1994*. Gli assicurati INPS e INAIL godono di prestazioni ulteriori rispetto agli altri assistiti.

Con *D.M. 22 marzo 2001* è stato temporaneamente confermato l'elenco delle patologie già previsto dal *D.M. 15 aprile 1994* per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Ssn

### Assistenza ospedaliera

Fonti Modalità organizzative Liste di prestazioni Rif. Prestazioni standard Pronto soccorso D.P.R. 27 marzo ЗА 1992; Intesa Stato-Regioni di approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria. Trattamenti erogati nel Legge 23 dicembre Non risultano disciplinate in atti 3B 1978, n. 833, art. di ricovero ospedaliero 25 Decreto-legge 17 Tasso di 3F normativi le prestazioni che maggio 1996, n. spedalizzazione regime ordinario, 280, convertito nella 160 per mille costituiscono il livello di 3G legge 18 luglio inclusi i assistenza se ricoveri di riabilitazione 1996, n. 382, art. 1, non, in alcuni casi, in negativo comma 2 -ter. lungodegenza postchirurgia estetica - P.S.N. acuzie 1998-2000). Il trattamento ospedaliero Legge 23 dicembre 1996, n. 662; include. Decreto-legge 18 Tasso di occupazione comunque, la somministrazione di farmaci (anche di classe C) e settembre 2001, n. minimo 75% Dotazione media 5 la diagnostica strumentale e di 347. posti letto per 1000 ab. laboratorio (anche non inclusa Di cui l'1 per 1000 per nel D.M. 22 luglio 1996). Peraltro, la somministrazione di riabilitazione e lungodegenza postalcuni farmaci e alcune acuzie. prestazioni specialistiche sono eseguibili solo in àmbito ospedaliero. Ricovero diurno (day D.Lgs. 29 aprile Dotazione media L'atto di indirizzo (DPR) 3C hospital e day surgery): 1998, n. 124, art. 3; regionale non inferiore fornisce la definizione 3D D.P.R. 20 ottobre al 10% dei posti letto dell'attività di day-hospital 1992 della dotazione standard per acuti. Interventi ospedalieri a P.O. Anziani 1991; 3E

D.P.R. 8 marzo 2000

«P.O. AIDS» Provvedimento 8 marzo 2001 Accordo Stato-Regioni sulle Linee guida in oncologia

Raccolta, lavorazione Legge 4 maggio controllo e distribuzione 1990, n. 107; D.M. 1° di emocomponenti e marzo 2000 «Piano servizi trasfusionali nazionale sangue e plasma»

Legge 1° aprile 1999,

Prelievo, Leggi conservazione e n. 91 distribuzione di organi e tessuti; trapianto di organi e tessuti

Attività ospedaliera di emergenza/urgenza

D.P.R. 27 marzo 1992; Intesa Stato-

Regioni di approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di

emergenza sanitaria.

### Assistenza a categorie particolari

### Invalidi

Prestazioni Fonti Modalità Liste di prestazioni Rif. organizzative e standard Prestazioni sanitarie già Legge 23 Gli invalidi di guerra e per servizio hanno 2F previste dai relativi dicembre diritto a particolari prestazioni protesiche. 21 ordinamenti prima della 1978, n. 833, cure climatiche e soggiorni terapeutici e a L. n. 833 del 1978 art. 57 due cicli di cure termali, elencate nel

Soggetti affetti da malattie rare

Prestazioni Fonti Modalità organizzative e Rif. Liste di prestazioni standard Prestazioni di assistenza sanitaria D.Lgs. 29 È istituita la Rete dei Il decreto n. 279 del 2 e finalizzate alla diagnosi, al aprile 1998, n. presìdi competenti per le 2001 fa riferimento a trattamento ed al monitoraggio 124; D.M. 18 malattie rare ed individuati tutte le prestazioni della malattia ed alla prevenzione maggio 2001, i centri di riferimento incluse nei livelli degli ulteriori aggravamenti n. 279 interregionali essenziali di assistenza.

### Soggetti affetti da fibrosi cistica

Prestazioni Fonti Modalità Liste di prestazioni Rif.

organizzative e standard

Regolamento ex ONIG.

3H

31

Fornitura gratuita del materiale medico, L. 23 dicembre Sono istituiti Centri Le prestazioni sono 2 tecnico e farmaceutico necessario per la 1993, n. 548, di riferimento indicate dall'art. 3 cura e la riabilitazione a domicilio, compresi i art. 3. specialistici della legge.

supplementi nutrizionali

### Soggetti affetti da diabete mellito

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e	Liste di prestazioni	Rif.
		standard		
Fornitura gratuita di presì	di Legge 16 marzo	Sono istituiti Centri e	La legge fa riferimento ai	2
diagnostici e terapeutici	1987, n. 115, art.	Servizi di diabetologia	«presìdi sanitari ritenuti	
-	3.	-	idonei».	

### Soggetti affetti da Morbo di Hansen

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni e	Rif.
Fornitura gratuita di	Legge 31 marzo 1980, n. 126, art. 1;	Sono istituiti Centri di	La legge indica gli accertamenti ed i	2
accertamenti diagnostici e farmaci specifici (anche non in commercio in Italia). Spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento profilattico e terapeutico.	Provvedimento Conferenza Stato Regioni 18.6.99 Linee guida per il controllo del Morbo Hansen in Italia.		trattamenti profilattici e terapeutici, inclusi i farmaci specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico.	3

### Soggetti residenti in Italia autorizzati alle cure all'estero

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Assistenza sanitaria autorizzata.	L. 23 ottobre 1985, n. 595 «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario nazionale 1986-88» art. 3, comma 5 (G.U. n. 260 del 5 novembre 1985); D.M. 3 novembre 1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero» (G.U. n. 273 del 22 novembre 1989); D.M. 24 gennaio 1990 «Identificazione delle classi di patologie e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero (G.U. n. 27 del 2 febbraio 1990).			3

### Stranieri extracomunitari non iscritti al Ssn

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Interventi di medicina	D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.),		Le prestazioni sono indicate dall'art.	1
preventiva, tutela della	art. 35.		35 del T.U.	2
gravidanza, tutela della salute dei minori, vaccinazioni, profilassi internazionale, prevenzione diagnosi e cura delle malattie infettive.				3

### 1.C AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.

In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.

Livello di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza micro-livelli	Prestazioni	% costi a carico dell'utente o del Comune	prestazioni socio-	Normativa di riferimento
7. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare					
	Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP)	a) prestazioni a domicilio di medicina generale, pediatria di libera scelta; b) prestazioni a domicilio di medicina specialistica; c) prestazioni infermieristiche a domicilio; d) prestazioni riabilitative a domicilio; e) Prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona [cfr. % colonna a fianco]; f) prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica e	50%	Assistenza domiciliare integrata	L. n. 833 del 1978 art. 25 P.O. Anziani

Assistenza sanitaria a) prestazioni medico e socio-sanitaria specialistiche, alle donne, ai psicoterapeutiche, minori, alle coppie e psicologiche, di alle famiglie a tutela indagine diagnostica della maternità per la procreazione responsabile e famiglie (ivi

l'interruzione di gravidanza.

comprese le famiglie adottive ed affidatarie).

integrativa;

Assistenza di tipo *L. n. 405 del* consultoriale alla 1975 famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche e riabilitative

2. Attività L. n. 194 del assistenziali inerenti 1978

l'interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche. 3. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni. 4. Interventi di Norme prevenzione, nazionali in assistenza e materia di recupero diritto di psicoterapeutico dei famiglia, affidi minori vittime di e adozioni abusi nazionali ed internazionali L. n. 66 del 1966 L. n. 269 del 1998 D.M. 24 aprile 2000 «P.O. Materno Infantile» Tutela delle D.P.R. 10 persone affette da novembre 1999 «P.O. disturbi mentali tramite prestazioni tutela della terapeutiche e salute mentale riabilitative di tipo 1998/2000» ambulatoriale e domiciliare Tutela delle D.P.R. n. 309 persone dipendenti del 1990 da alcool e da droga tramite L. n. 45 del prestazioni di tipo 1999 Accordo ambulatoriale e Stato-Regioni domiciliare 21.1.1999 1. Assistenza ai L. n. 833 del disabili attraverso 1978 art. 26 interventi diretti al Provv. 7 recupero funzionale maggio 1978 «Linee guida e sociale dei

soggetti affetti da

del Min. Sanità

Prestazioni riabilitative e socioriabilitative a minori ed adolescenti

Attività sanitaria e a) prestazioni socio-sanitaria a ambulatoriali, favore delle personeriabilitative e con problemi socioriabilitative psichiatrici e/o delle presso il domicilio famiglie

Attività sanitaria e socio-sanitaria a

tossicodipendenti

e/o delle famiglie

favore di

prestazioni terapeuticoriabilitative ivi compreso quelle erogate durante il periodo della

a) trattamenti

specialistici e

disassuefazione; b) i programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza.

Attività sanitaria e a) prestaz socio-sanitaria ambulator riabilitativo programmi riabilitativo riabilitativi a favore di disabili fisici

a) prestazioni ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative presso il domicilio;

psichici e sensoriali minorazioni fisiche, per le attività di psichiche o riabilitazione» sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali e assistenza protesica. b) assistenza L. n. 104 del 2. Tutela del disabile attraverso protesica. 1992 prestazioni di riabilitazione, in L. n. 162 del regime domiciliare 1998 Leggi regionali\* Attività sanitaria e a) Prestazioni e Prestazioni e L. n. 39 del socio-sanitaria a trattamenti palliativi trattamenti palliativi 1999 favore di malati in regime in regime ambulatoriale e ambulatoriale e terminali domiciliare domiciliare Attività sanitaria e a) Prestazioni e L. n. 135 del socio-sanitaria a trattamenti in regime 1990 ambulatoriale e D.P.R. 8 marzo persone con domiciliare infezione da HIV <sup>(7)</sup> 2000 «P.O. **AIDS**» 8. Assistenza Attività sanitaria e a) Prestazioni Tutela delle D.P.R. 10 diagnostiche, persone affette da novembre socio-sanitaria terapeutiche. 1999 «P.O. nell'àmbito di disturbi mentali programmi riabilitative e tramite prestazioni tutela della riabilitativi a favore socioriabilitative in terapeutiche e salute mentale delle persone con regime semiriabilitative di tipo 1998/2000» problemi psichiatrici residenziale semi-residenziale e/o delle famiglie Attività sanitaria e a) prestazioni 1. Assistenza ai L. n. 833 del sociosanitaria diagnostiche, disabili attraverso 1978, art. 26 nell'àmbito di terapeutiche, interventi diretti al Provv. 7 riabilitative e recupero funzionale maggio 1978: programmi socioriabilitative, in e sociale dei regime soggetti affetti semiresidenziale. riabilitativi a favore b) prestazioni 30% da minorazioni linee guida del di disabili fisici, diagnostiche, fisiche, psichiche o Min. Sanità per psichici e sensoriali terapeutiche e sociosensoriali in regime le attività di riabilitative in regime semi-resoidenziale. riabilitazione semi-residenziale per disabili gravi [cfr. % colonna a fianco] 2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di

territoriale semiresidenziale

riabilitazione, in regime semiresidenziale,

compresi	g	li
interventi		

	- rimborso delle spese di cura e soggiorno per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata specializzazione; d) prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.		Di sollievo alla famiglia	L. n. 104 del 1992; L. n. 162 del 1998 Leggi regionali
Attività sanitaria e soci-osanitaria a favore di tossicodipendenti	a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeuticoriabilitative in regime semi-residenziale; b) programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza.		Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga in regime semi-residenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale	D.P.R. n. 309 del 1990; L. n. 45 del 1999 Accordo Stato- Regioni 21.1.1999
Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'àmbito di programmi riabilitativi a favore di anziani	a) Prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semi- residenziale, ivi compresi interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco]	50%	Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi a ciclo diurno, compresi interventi e servizi di sollievo	1988 L. n. 451 del 1998 D.Lgs. n. 229 del 1999 D.P.R. 23 luglio 1998 «Piano Sanitario 1998/2000» Leggi e Piani regionali*
Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di persone con infezione da HIV <sup>(8)</sup>	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime semiresidenziale			L. n. 135 del 1990 D.P.R. 8 marzo 2000 «P.O. aids»

### 9. Assistenza territoriale residenziale

Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'àmbito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio- riabilitative in regime residenziale		1. Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo residenziale	D.P.R. 10 novembre 1999 «P.O. tutela della salute mentale 1998/2000»
g.c	b) prestazioni terapeutiche e socio- riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale [cfr. % colonna a fianco]	60%	2. Accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di inserimento sociale e lavorativo.	
Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'àmbito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici,	a) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio- riabilitative in regime residenziale ivi compresi i soggetti con responsività minimale;		1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e	L. n. 833 del 1978, art. 26 Provv. 7 maggio 1978 «Linee guida del Min.
psichici e sensoriali			tramite prestazioni residenziali.	Sanità per le attività di riabilitazione»
	neuropsichiatrico;		2. Tutela del disabile	L. n. 104 del
	c) prestazioni terapeutiche e socio- riabilitative in regime residenziale per:		attraverso prestazioni di riabilitazione in regime residenziale compresi gli	1992 <i>L. n. 162</i> del 1998 Leggi Regionali*
	- disabili gravi [cfr. % colonna a fianco]; - disabili privi di sostegno familiare [cfr. % colonna a fianco]; d) rimborso delle spese di cura e soggiorno per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata specializzazione.	60%	interventi di sollievo alla famiglia	
Attività sanitaria e	a) trattamenti		Tutela delle	D.P.R. n. 309

socio-sanitaria a favore di tossicodipendenti

a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeuticoriabilitative in regime Tutela delle D.P.R. n. 309
persone dipendenti del 1990 L. n.
da alcool e da 45 del 1999
droga in regime residenziale, di Regioni

45 del 1999 Accordo Stato-

	residenziale per tutto il periodo della disassuefazione; b) programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza.		riabilitazione e reinserimento sociale	21.1.1999
Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'àmbito di programmi riabilitativi a favore	a) prestazioni di cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in fase intensiva ed estensiva;		Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo	
di anziani	b) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento		continuativo, compresi interventi e servizi di	L. n. 451 del 1998
	funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime		sollievo	D.Lgs. n. 229 del 1999
		50%		D.P.R. 23 luglio 1998 «Piano Sanitario 1998/2000» Leggi e Piani regionali*
Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di persone con infezione da HIV <sup>(9)</sup>	a) Prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale	30%	Cura e trattamenti farmacologici particolari per la fase di lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali	L. n. 135 del 1990 D.P.R. 8 marzo 2000 «P.O. AIDS»
Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di malati terminali	a) Prestazioni e trattamenti palliativi in regime residenziale		Prestazioni e trattamenti palliativi in regime residenziale	L. n. 39 del 1999

11. Assistenza penitenziaria

Assistenza sanitaria a) Prestazioni e socio-sanitaria a diagnostiche, favore dei detenuti terapeutiche e,

riabilitative e socio-riabilitative per le dipendenze e disturbi mentali

Nota: \* Trattasi di leggi regionali relative alle modalità organizzative dei servizi e di erogazione delle prestazioni, che <u>non</u> individuano livelli ulteriori di assistenza rispetto alla normativa nazionale.

Allegato 2

### Allegato 2A

### Prestazioni totalmente escluse dai LEA:

- a) chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
  - b) circoncisione rituale maschile;
- c) medicine non convenzionali (agopuntura fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche-fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate);
  - d) vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero;
- e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle:
- 1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'àmbito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000.
- 2) certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche:
- 3) certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184*;
- 4) certificazioni di idoneità al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'*art. 9, comma* 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
- f) le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su disposizione regionale la laserterapia antalgica, l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell'allegato 2B.

### Allegato 2B

## Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito indicate:

- a) assistenza odontoiatrica: limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni indicate al comma 5 art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) densitometria ossea, ad intervalli di tempo non inferiori a diciotto mesi, limitatamente ai soggetti che presentino i fattori di rischio indicati nell'allegato 2Bb.
- c) medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l'erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici definiti, l'età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione (es. durata

minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, ecc.), fatto salvo quanto previsto all'allegato 2A, punto f).

*d*) prestazioni di chirurgia refrattiva, limitatamente ai soggetti che presentino le condizioni indicate nell'allegato 2Bd.

### Allegato 2Bb

## FATTORI DI RISCHIO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DENSITOMETRIA OSSEA

L'indagine densitometrica è indicata in presenza di uno dei seguenti fattori di rischio maggiori:

- 1. Per soggetti di ogni età di sesso femminile e maschile:
- a) precedenti fratture da fragilità (causate da trauma minimo) o riscontro radiologico di fratture vertebrali;
  - b) riscontro radiologico di osteoporosi;
  - c) terapie croniche (attuate o previste):
- cortico-steroidi sistemici (per più di tre mesi a posologie >/= 5 mg/die di equivalente prednisonico);
  - · levotiroxina (a dosi soppressive);
  - · antiepilettici;
  - · anticoagulanti (eparina);
  - · immunosoppressori;
  - antiretrovirali;
  - · sali di litio;
  - agonisti del GnRH;
  - · chemioterapia in età pediatrica;
  - radioterapia in età pediatrica;
  - d) patologie a rischio di osteoporosi:
- malattie endocrine con rilevante coinvolgimento osseo (amenorrea primaria non trattata, amenorrea secondaria per oltre un anno, ipogonadismi, iperparatiroidismo, ipertiroidismo, sindrome di Cushing, acromegalia, deficit di GH, iperprolattinemia, diabete mellito tipo 1);
  - · rachitismi/osteomalacia;
  - sindromi da denutrizione, compresa l'anoressia nervosa e le sindromi correlate; celiachia e sindromi da malassorbimento;
  - · malattie infiammatorie intestinali croniche severe;
  - · epatopatie croniche colestatiche;
  - · fibrosi cistica;
- insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefrotubulopatie croniche e ipercalciuria idiopatica;
- emopatie con rilevante coinvolgimento osseo (mieloma, linfoma, leucemia, thalassemia, drepanocitosi, mastocitosi);
- artrite reumatoide (incluso Morbo di Still), spondilite anchilosante, artropatia psoriasica, connettiviti sistemiche;
- patologie genetiche con alterazioni metaboliche e displasiche dell'apparato scheletrico;
  - · trapianto d'organo;
  - allettamento e immobilizzazioni prolungate (> tre mesi);

- paralisi cerebrale, distrofia muscolare, atrofia muscolare e spinale.
- 2. Limitatamente a donne in menopausa:
- a) anamnesi familiare materna di frattura osteoporotica in età inferiore a 75 anni;
- b) menopausa prima di 45 anni;
- c) magrezza: indice di massa corporea < 19 kg/m<sup>2</sup>.

L'indagine densitometrica è, inoltre, indicata in presenza di:

- 3 o più fattori di rischio minori per le donne in menopausa:
- 1. età superiore a 65 anni;
- anamnesi familiare per severa osteoporosi;
- 3. periodi superiori a 6 mesi di amenorrea premenopausale;
- 4. inadeguato apporto di calcio (< 1200 mmg/die);
- 5. fumo > 20 sigarette/die;
- 6. abuso alcolico (> 60 g/die di alcool).
- 3 o più fattori di rischio minori per gli uomini di età superiore a 60 anni:
- 1. anamnesi familiare per severa osteoporosi;
- 2. magrezza (indice di massa corporea a 19 Kg/m2;
- 3. inadeguato apporto di calcio (< 1200 mmg/die);
- 4. fumo >20 sigarette/die;
- 5. abuso alcolico (> 60 g/die di alcool).

### Allegato 2Bd

### CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA CHIRURGIA REFRATTIVA

Le prestazioni di chirurgia refrattiva sono incluse nei LEA, in regime ambulatoriale e limitatamente a:

- 1) anisometropia sup. a 4 diottrie di equivalente sferico, non secondaria a chirurgia refrattiva, limitatamente all'occhio più ametrope con il fine della isometropizzazione dopo aver verificato, in sede pre-operatoria, la presenza di visione binoculare singola, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto corneale;
  - 2) astigmatismo uguale o superiore a 4 diottrie;
- 3) ametropie conseguenti a precedenti interventi di oftalmochirurgia non refrattiva, limitatamente all'occhio operato, al fine di bilanciare i due occhi;
- 4) PTK per opacità corneali, tumori della cornea, cicatrici, astigmatismi irregolari, distrofie corneali, esiti infausti di chirurgia refrattiva;
- 5) esiti di traumi o malformazioni anatomiche tali da impedire l'applicazione di occhiali, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto corneale.

La certificazione di intolleranza all'uso di lente a contatto, ove richiesta, dovrà essere rilasciata da una struttura pubblica diversa da quella che esegue l'intervento e corredata da documentazione anche fotografica.

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, costituita ai sensi dell'art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, «per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute», ha approvato nel corso dell'anno 2005 numerosi documenti contenenti proposte di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei

*Ministri 29 novembre 2001* di definizione dei Livelli essenziali di assistenza. Il presente provvedimento recepisce le suddette proposte riguardanti, in particolare:

la precisazione che l'assistenza residenziale e semiresidenziale a favore degli anziani deve essere commisurata al loro livello di non autosufficienza (art. 2, art. 3);

l'esplicitazione dell'inclusione nei Lea dell'attività di ricerca presso Registri e Banche italiani ed esteri delle cellule staminali emopoietiche, midollari o cordonali, per finalità di trapianto (art. 2);

la definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni incluse nell'allegato 2B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (densitometria ossea e chirurgia refrattiva); tale intervento, oltre a garantire l'appropriatezza prescrittiva delle due prestazioni, rende uniformi sull'intero territorio nazionale le modalità di erogazione delle stesse, eliminando le disomogeneità presenti, fino ad oggi, nelle discipline adottate dalle diverse regioni (art. 4);

il recepimento delle modifiche all'elenco dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, (allegato 2C), introdotte dalle nuove versioni della Classificazioni ICD-9-CM e del sistema DRG, in uso nel Servizio sanitario nazionale dal 1° gennaio 2006 (art. 5);

l'esplicitazione dell'inclusione nei Lea di alcune prestazioni di assistenza protesica relative alla manutenzione, riparazione o sostituzione della componente esterna delle protesi cocleari impiantate a soggetti affetti da sordità profonda, peraltro già garantite dalla maggior parte delle regioni; l'erogazione è disciplinata nell'ambito dell'assistenza protesica di cui al decreto ministeriale n. 332 del 1999.

Sotto il profilo economico-finanziario, lo schema che si propone non comporta un incremento degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, atteso che le eventuali maggiori spese correlate alle disposizioni di cui all'art. 6 sono ampiamente compensate dalle minori spese conseguenti alla riduzione della platea dei beneficiari delle prestazioni di cui all'allegato 2B ottenuta con la definizione di condizioni di accesso più restrittive delle attuali.

### Allegato 2C

Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione:

Possono essere definiti «inappropriati» i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse.

Si riporta di seguito un elenco di DRG «ad alto rischio di inappropriatezza» se erogate in regime di degenza ordinaria, per i quali, sulla base delle rilevazioni regionali, dovrà essere indicato un valore percentuale/soglia di ammissibilità, fatto salvo, da parte delle Regioni, l'individuazione di ulteriori DRG e prestazioni assistenziali.

### Elenco DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria

- 006 Decompressione tunnel carpale
- 019 Malattie dei nervi cranici e periferici
- 025 Convulsioni e cefalea
- 039 Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia
- 040 Interventi extraoculari eccetto orbita età >17
- 041 Interventi extraoculari eccetto orbita età 0-17
- O42 Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retine, iride e cristallino (eccetto trapianti di cornea)
- 055 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola

- 065 Turbe dell'equilibrio (eccetto urgenze)
- 119 Legatura e stripping di vene
- 131 Malattie vascolari periferiche no CC (eccetto urgenze)
- 133 Aterosclerosi no CC (eccetto urgenze)
- 134 Ipertensione (eccetto urgenze)
- 142 Sincope e collasso (eccetto urgenze)
- 158 Interventi su ano e stoma
- 160 Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 senza CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
- 162 Interventi per ernia, inguinale e femorale, età >17 no CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
- 163 Interventi per ernia età 0-17 (eccetto ricoveri 0-1 g.)
- 183 Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età >17 no CC
- Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età 0-17 (eccetto urgenze)
- 187 Estrazione e riparazione dentaria
- 208 Malattie delle vie biliari (eccetto urgenze)
- 222 [Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6)]
- 232 Artroscopia
- 243 Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
- 262 Biopsia della mammella ed asportazione locale non per neoplasie maligne (codici intervento 85.20 e 85.21)
- 267 Interventi perianali e pilonidali
- 270 Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC
- 276 Patologie non maligne della mammella
- 281 Traumi pelle, sottocute e mammella età >17 no CC (eccetto urgenze)
- 282 Traumi pelle, sottocute e mammella età 0 -17 (eccetto urgenze)
- 283 Malattie minori della pelle con CC
- 284 Malattie minori della pelle no CC
- 294 Diabete età >35 (eccetto urgenze)
- 301 Malattie endocrine no CC
- 324 Calcolosi urinaria no CC (eccetto urgenze)
- 326 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie età >17 no CC (eccetto urgenze)
- 364 Dilatazione o raschiamento, conizzazione non per tumore maligno
- 395 Anomalie dei globuli rossi età >17 (eccetto urgenze)
- 426 Nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
- 427 Nevrosi eccetto nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
- 429 Disturbi organici e ritardo mentale
- 467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute (eccetto urgenze)
- 503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione

### Allegato 3

Indicazioni particolari per l'applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione socio sanitaria, nonché in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità isolate.

### a) Prestazioni di ricovero e cura ospedaliere

Nell'affrontare il tema della rimodulazione dell'area prestazionale garantita dall'assistenza ospedaliera, è necessario tenere conto che la fisionomia di ospedale nell'attuale scenario sta profondamente mutando. Da luogo di riferimento per qualsiasi problema di una certa rilevanza di natura sanitaria, e spesso socio-sanitaria, a organizzazione ad alto livello tecnologico deputata (e capace) di fornire risposte

assistenziali di tipo diagnostico-terapeutico a problemi di salute caratterizzati da acuzie e gravità.

Tale specifica caratterizzazione del ruolo dell'ospedale nel complesso della rete assistenziale sanitaria tuttavia non è automaticamente associabile ad una lista negativa di prestazioni da non erogare nel suo àmbito, bensì è sollecitativa di coerenti programmi di riassetto strutturale e qualificazione tecnologica, di concorrenti programmi di sviluppo della rete dei servizi territoriali, nonché di incisivi programmi per l'incremento del grado di appropriatezza rispetto al quale:

- va rilanciata la indicazione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di accessi impropri;
- va sollecitata una dimensione di coerente collegamento in rete tra presidi ospedalieri e tra questi e le strutture territoriali;
- va sviluppata, anche attraverso adeguate politiche di aggiornamento e formazione, quello che è stato definito lo spazio del «governo clinico»;
- va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda:
- va ulteriormente implementato il sistema informativo finalizzato all'incremento non solo dell'efficienza ma anche della qualità, in grado di generare un adeguato set di indicatori sull'appropriatezza. Si allega a riguardo una proposta di «Indicatori di livello ospedaliero». (Allegato n. 3.1).

### b) prestazioni di assistenza specialistica

La elencazione, nel nomenclatore tariffario, delle prestazioni erogabili, definite sulla base dei principi generali richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 502 del 2000, e la specificazione delle condizioni di erogabilità non risolve a priori tutte le problematiche di un utilizzo appropriato di tali prestazioni. Pertanto anche in questo settore vanno realizzati coerenti programmi per l'incremento del grado di appropriatezza, nonché di qualificazione tecnologica e di sviluppo della rete dei servizi territoriali. In particolare:

- va sviluppata la definizione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di utilizzo improprio di questo livello assistenziale;
  - vanno rilanciati i programmi di aggiornamento e formazione,
- va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
- va sviluppato il sistema informativo in grado di monitorare le prestazioni e generare un adeguato set di indicatori sull'appropriatezza.

### c) l'assistenza farmaceutica

L'impianto delle decisioni, concordate in sede di accordo dell'8 agosto 2001 e successivamente recepite dall'articolo 6 commi 1 e 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, nel prevedere un maggiore potere di regolazione da parte delle regioni delle modalità con cui viene assicurata l'assistenza farmaceutica territoriale, ha affidato alle stesse anche una facoltà di modulazione della erogazione individuando una fascia di farmaci, preventivamente selezionati dalla CUF, rispetto ai quali le regioni stesse potranno decidere misure di co-payment in relazione all'andamento della spesa.

- L'insieme delle misure attivabili per il contenimento e la qualificazione dell'assistenza farmaceutica territoriale può comportare un quadro di rilevante difformità dei profili erogativi assicurati ai cittadini, rispetto al quale si ritiene necessario che le Regioni tra loro concordino modalità omogenee di applicazione della citata normativa di cui all'articolo 6 commi 1 e 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347.

d) integrazione socio-sanitaria, per la quale la precisazione delle linee prestazionali, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà tener conto dei diversi livelli di dipendenza o non autosufficienza, anche in relazione all'ipotesi di utilizzo di Fondi Integrativi.

Va ricordato che questa specifica area erogativa merita una trattazione specifica, ad integrazione di quanto in via generale già chiarito ai punti precedenti, per il rilievo che assume, all'interno delle politiche destinate al sostegno e allo sviluppo dell'individuo e della famiglia e alla razionalizzazione dell'offerta di servizio, al fine di assicurare le prestazioni necessarie per la diagnosi, la cura (compresa l'assistenza farmacologica) e la riabilitazione delle persone in tutte le fasi della vita e in modo particolare nell'infanzia e nella vecchiaia.

Il riferimento fondamentale, sul piano normativo, è costituito dall'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria di cui al *D.P.C.M.* 14 febbraio 2001.

L'erogazione delle prestazioni va modulata in riferimento ai criteri dell'appropriatezza, del diverso grado di fragilità sociale e dell'accessibilità.

Risultano inoltre determinanti:

- 1. l'organizzazione della rete delle strutture di offerta;
- 2. le modalità di presa in carico del problema, anche attraverso una valutazione multidimensionale;
- 3. una omogenea modalità di rilevazione del bisogno e classificazione del grado di non autosufficienza o dipendenza.

Sul primo punto va ricordato quanto già indicato dalle innovazioni introdotte dal *D.Lgs.* 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-sanitarie e, per le strutture socio assistenziali, dalla *legge 8 novembre 2000, n. 328*, nonché, per quanto attiene l'organizzazione dei servizi a rete, dai diversi progetti obiettivo.

## e) assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità isolate

Per i livelli di assistenza di cui all'allegato 1, vanno garantite le specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle altre comunità isolate.

# Allegato 3.1 Indicatori livello ospedaliero

### Organizzativa

Indicatore	Sottolivello esaminato	Significato e utilità	Fattibilità
% di pazienti ospedalizzati dal Pronto soccorso rispetto al totale degli accessi in PS	pronto soccorso	Limitare il ricorso improprio alle cure di PS; aumentare le capacità di filtro del PS verso i ricoveri	indicatore da sottoporre
PS e dimessi con degenza		e Aumentare le capacità di filtro del PS verso i ricoveri;	Dati non disponibili
di 0-3gg  Tassi di ospedalizzazione	Ricovero ordinario	aumentare la quota di attività programmata Limitare l'eccessivo ricorso alle	e Immediata
generali e standardizzati pe età*	er	cure ospedaliere e favorire lo sviluppo di alternative	
% di giornate di degenza inappropriate	Ricovero ordinario e day hospital	Ridurre, indipendentemente dalle diagnosi, il consumo di giornate inutili di ricovero	Dati non disponibili a livello nazionale - sperimentazione in corso in alcune regioni

% di «day surgery» + «one day surgery» per interventi di cataratta, stripping delle vene, tunnel carpale, ecc.	Day hospital	Limitare il ricorso improprio al ricovero ordinario (elenco estendibile in base alle proposte della Commissione per la Day Surgery)	Immediata
Giornate di DH rispetto a quelle di ricovero ordinario	DH	Favorire lo sviluppo del DH	Immediata
% di giornate di DH medico (escluse chemioterapie) rispetto a quelle di ricovero ordinario	Day hospital	Ridurre il ricorso a day hospita di tipo diagnostico (i DH terapeutici sono però appropriati)	l Dati disponibili
% di ricoveri brevi*	Ricovero ordinario, DH assistenza extraospedaliera	Ridurre l'occupazione impropria di reparti ordinari	Immediata
% di ricoveri di degenza prolungata per determinate diagnosi (es. fratture)	Ricovero ordinario, assistenza residenziale	Limitare il protrarsi di cure acute e favorire lo sviluppo di alternative non ospedaliere	Dati disponibili
Degenza media pre- operatoria	Ricovero ordinario sale operatorie	Ridurre l'utilizzo improprio dei reparti in relazione alle capacità delle sale operatorie	Immediata
Degenza media grezza e corretta per il case-mix	Ricovero ordinario	Ridurre l'utilizzo improprio dei reparti	Immediata
% di ricoveri di 0-1 giorno medici sul totale dei ricover medici	Ricovero ordinario i	Ridurre l'occupazione impropria di reparti ordinari	
% di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici*	Sale operatorie e reparti chirurgici	Favorire il miglior uso dei reparti chirurgici	Immediata
% di casi medici con degenza oltre soglia per pazienti con età >65 anni rispetto al tot. casi medici per paz. > 65 anni	Ricovero ordinario	Ridurre il ricorso improprio al ricovero ordinario come alternativa a regimi a più bassa intensità assistenziale	Dati disponibili
Peso medio dei ricoveri di pazienti anziani*	Ricovero ordinario e assistenza extraospedaliera	e Ridurre il ricorso al ricovero pe condizioni semplici e trattabili in àmbito extraospedaliero	rDati disponibili

	Clinica		
Indicatore	Sottolivello esaminato	Significato e utilità	Fattibilità
% di parti cesarei*		Limitazione dell'inappropriata indicazione ad un intervento chirurgico	Immediata
Tassi di ospedalizzazione per interventi chirurgici ove esista o si possa stabilire uno standard di appropriatezza (es. tonsillectomie, colecistectomie, ernioplastica in et pediatrica, ecc.)		Limitare il ricorso ad interventi chirurgici non necessari, rispetto ad altre modalità di cura	Immediata
% di prostatectomia TURP rispetto alla via laparotomia		Limitazione dell'inappropriata indicazione ad una tecnica superata (per via laparotomica)	Dati disponibili
% di orchidopessi in bambini di età inferiore ai 5 anni		Verificare il ricorso all'intervento nell'età considerata appropriata	Dati disponibili
Numero di rientri entro 30 gg dalla dimissione	;	Ridurre l'inappropriatezza delle dimissioni precoci	Dati disponibili a partire dal 2001

### Indicatori livello Ospedaliero - Possibile quadro organico

Ai fini della integrazione in un quadro organico del set iniziale degli indicatori e come semplice ipotesi di lavoro, può essere ragionevole adottare una duplice prospettiva:

- <u>La prospettiva «per territorio»</u>, che partendo dal macro indicatore del tasso di ospedalizzazione, procede per scomposizioni successive ad identificare nelle diverse tipologie di ricovero le componenti più a rischio di inappropriatezza (indicatori rapportati alla popolazione).
- <u>La prospettiva «per struttura»</u>, che analizza invece il fenomeno dal punto di vista delle strutture erogatrici (indicatori rapportati al totale dei ricoveri).

Prospettiva «per territorio»

Lo schema sotto riportato consente di scomporre il tasso di ospedalizzazione per zoom successivi ai fini di identificare le singole componenti a maggior rischio di inappropriatezza (evidenziate con sottolineatura). Tale elaborazione può essere effettuata ad esempio a livello aggregato regionale.

Il vantaggio di tale schema è che, una volta identificate la distribuzione sul territorio nazionale ed i valori obiettivo di ogni indicatore «soglia», è possibile «sommare» gli scostamenti per ogni regione, al fine di ottenere anche una misura macro di inappropriatezza complessiva.

Lo schema può ovviamente essere adottato dapprima a livello sperimentale e poi perfezionato nel tempo.

- Tasso di ospedalizzazione (per 1.000 abitanti)
  - Acuti
    - Degenza ordinaria
      - Ricoveri medici
        - Ricoveri «brevi» medici
          - Ricoveri di 1 giorno medici
          - Ricoveri di 2-3 giorni medici
        - Ricoveri oltre soglia medici
        - Altri ricoveri medici
      - Ricoveri chirurgici
        - Ricoveri chirurgici per interventi ove si possa definire uno standard di appropriatezza
          - Tonsillectomia
          - Isterectomia (tasso per 100.000 donne; tasso per donne oltre 49 anni)
          - Appendicectomia
          - Ernioplastica pediatrica (tasso per 100.000 bambini < 14 anni)
          - Prostatectomia (tasso per 100.000 uomini; tasso per uomini oltre 49 anni)
          - Parti cesarei (tasso per 100 parti)
        - Altri ricoveri chirurgici
      - Day hospital
        - Dh medico escluso chemioterapie
          - Dh chemioterapie
          - Dh chirurgico
      - Riabilitazione
        - Degenza ordinaria
        - Day hospital
      - Lungodegenza

### Prospettiva «per struttura»

- RICOVERI
  - Ordinari
    - In reparti medici
      - Medici
        - Brevi (0-3 gg)
          - 0-1 giorno
          - 2-3 giorni
        - Oltre soglia
        - Altri
      - Chirurgici
    - In reparti chirurgici
      - Medici
        - Brevi (0-3 g g)
          - 0-1 giorno
          - 2-3 giorni
        - Oltre soglia
        - Altri
      - Chirurgici
        - 0-1 giorno
        - > = 2 giorni
          - Per interventi trattabili in day surgery
          - Per altri interventi
  - Day hospital
    - Medici
      - Non chemioterapie
      - Chemioterapie
    - Chirurgici

### Allegato 4

### Linee guida relative al ruolo delle Regioni in materia di LEA

Con l'accordo dell'8 agosto 2001 le Regioni si sono impegnate a far fronte alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi propri, ai sensi del successivo punto 2 dello stesso accordo. In ogni caso, si sono impegnate ad adottare tutte le iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione del servizio, al fine di contenere le spese nell'àmbito delle risorse disponibili e per mantenere l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.

L'erogazione e il mantenimento dei LEA in tutto il territorio nazionale richiede, accanto alla esplicita definizione degli stessi ed alla attivazione del sistema di monitoraggio e garanzia previsto dalla normativa vigente, la precisazione del ruolo della programmazione regionale, nell'erogazione delle prestazioni sanitarie previste.

Sul piano normativo, al riguardo, occorre ricordare in particolare:

- l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni richiama l'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  - art. 85 comma 9 della legge n. 388 del 2000.
  - gli articoli 4 (comma 3) e 6 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 347 del 2001.

Tali norme definiscono gli àmbiti di azione regionale in questa materia.

In questa direzione si rileva la necessità di disporre di una metodologia omogenea nell'applicazione della normativa che, secondo quanto sopra richiamato, sollecita le Regioni a realizzare l'equilibrio tra le risorse disponibili e l'articolazione delle prestazioni e servizi sociosanitari da garantire attraverso i LEA.

In particolare appare indispensabile garantire che adeguati interventi sul tema dell'appropriatezza da parte delle Regioni siano in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale con conseguente scopertura di altri livelli assistenziali, disattendendo in tal modo ai diritti da garantire a tutti i cittadini.

A tal riguardo, è agevole ricorrere all'esempio dell'assistenza farmaceutica che, in effetti, in alcune realtà regionali ha fatto registrare incrementi impropri della domanda e dei consumi, sottraendo risorse in particolare all'area delle prevenzione e dell'integrazione socio sanitaria oppure all'esempio dell'assistenza ospedaliera che ancora, in molte regioni, continua ad assorbire risorse, per fenomeni di inefficienza ma anche di inappropriatezza, a scapito di altre tipologie assistenziali.

In realtà, la considerazione da cui partire è che la definizione del LEA può solo in parte, attraverso la selezione delle prestazioni erogabili o la precisazione delle condizioni della loro erogabilità, risolvere le problematiche dell'appropriatezza, che si presenta come una delle variabili fondamentali anche per l'allocazione delle risorse.

Può infatti sostenersi che, nella lista delle prestazioni essenziali erogabili o delle tipologia assistenziali essenziali da garantire, sono presenti aree in cui l'elemento dell'essenzialità si riferisce a segmenti molto specifici di bisogno sanitario e socio sanitario da coprire, che richiedono precisazioni a livello di programmazione regionale e omogeneità sul territorio nazionale.

Ciò comporta, fermo restando gli spazi di azione oggi presenti a livello normativo concernenti i sistemi di reperimento delle risorse (leva fiscale), prevedere la necessità che la programmazione regionale proceda, nell'applicazione dei criteri per l'erogazione dei LEA, alle opportune specificazioni delle condizioni di erogabilità, per assicurare un più pieno rispetto del principio dell'appropriatezza, considerando i criteri più volte ricordati nel presente documento di particolare tutela della urgenza/complessità, della fragilità sociale e della accessibilità territoriale.

Complementare all'azione sopra indicata è l'attività di promozione delle forme di assistenza integrativa, previste dalla normativa vigente, al fine di garantire o agevolare livelli di servizi e prestazioni ulteriori, rispetto a quelli garantiti dai LEA.

### Allegato 5

## Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa.

- 1. Le regioni e le province autonome indicano, entro il 31 maggio 2002, i criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, sulla base di valutazioni di appropriatezza e di urgenza, e le modalità per una corretta gestione delle liste di prenotazione al fine di garantire l'uniformità e la trasparenza delle stesse.
- 2. Sulla base delle indicazioni sull'appropriatezza ed urgenza delle prestazioni di cui al punto 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano specifiche iniziative per la responsabilizzazione dei medici prescrittori al fine di ottimizzare il rapporto tra domanda e offerta.
- 3. Le indicazioni regionali previste al punto 1 integrano quanto già disposto in attuazione dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonché dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. In particolare, le regioni e le province autonome, in base ai criteri di priorità dalle stesse definiti e sulla base di quanto individuato ai sensi del punto a) dell'accordo Governo-regioni del 14 febbraio 2002, fissano e aggiornano i tempi massimi di attesa per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche urgenti, in regime ambulatoriale e di ricovero, e ne danno idonea pubblicità.

- 4. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono responsabili dell'attuazione delle indicazioni regionali e provinciali formulate in applicazione dei punti 1 e 2.
- 5. L'inosservanza dei tempi massimi di attesa costituisce un elemento negativo da valutare ai fini dell'attribuzione della quota variabile del trattamento economico del direttore generale connesso ai risultati di gestione ottenuti e agli obiettivi di salute conseguiti. Il direttore generale valuta la responsabilità dell'inosservanza dei tempi di attesa e dei criteri di appropriatezza ed urgenza all'interno dell'azienda sanitaria anche al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato del direttore sanitario e dei dirigenti di struttura complessa o semplice interessati.
- 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attivare sistemi di monitoraggio dei tempi e dei procedimenti trasmettendo i relativi dati al Ministero della salute e, per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al tavolo di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria previsto al punto 15 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni l'8 agosto 2001, ai fini dell'elaborazione di periodici rapporti.
- 7. Con lo stesso atto di cui al punto 1, le regioni e le province autonome disciplinano nelle situazioni caratterizzate da particolare urgenza:
- a) l'eventuale attribuzione alle equipe sanitarie, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, di forme di incentivazione specificamente finalizzate al rispetto dei tempi di attesa di cui all'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002:
- b) l'eventuale espletamento di prestazioni libero professionali nei confronti dell'azienda stessa da parte di proprio personale dipendente (dirigenti sanitari, infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia medica) finalizzate al rispetto delle liste di attesa. Le prestazioni libero professionali devono essere espletate fuori dall'orario di servizio ed in misura aggiuntiva non superiore a quelle rese in regime istituzionale;
- c) l'eventuale stipula di contratti a termine con liberi professionisti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, ovvero il ricorso a contratti di «service» con ambulatori o studi professionali associati purché accreditati, anche se provvisoriamente.